

**DELIBERAZIONE 10 LUGLIO 2024**  
**283/2024/R/EFR**

**DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DA RICONOSCERE AI DISTRIBUTORI**  
**NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER L'ANNO**  
**D'OBBLIGO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1302<sup>a</sup> riunione del 10 luglio 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito: decreto-legge 34/20);
- i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017 (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018 (di seguito: decreto interministeriale 10 maggio 2018);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- la sentenza del TAR Lombardia, Sezione Seconda, n. 2538/2019, pubblicata in data 28 novembre 2019 (di seguito: sentenza n. 2538/2019);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;

- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 529/2019/R/efr;
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l’Allegato A (di seguito: Regole per la determinazione del contributo tariffario);
- il parere dell’Autorità 15 aprile 2021, 153/2021/I/efr;
- il Quadro strategico 2022-2025, approvato con deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 454/2023/R/efr (di seguito: deliberazione 454/2023/R/efr);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI);
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Mercati Energetici - GME S.p.A. (di seguito anche: GME) all’Autorità in data 4 giugno 2024 (prot. Autorità 40363) (di seguito: comunicazione del 4 giugno 2024);
- la comunicazione inviata dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche: GSE) in data 3 luglio 2024 (prot. Autorità 46948) (di seguito: comunicazione del 3 luglio 2024).

**CONSIDERATO CHE:**

- il meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: titoli o TEE) prevede, ai sensi della normativa vigente, obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale da ottemperarsi mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza;
- per effetto delle modifiche successivamente intervenute - da ultimo con il decreto ministeriale 21 maggio 2021 - il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 attualmente prevede, tra l’altro, che:
  - sia facoltà del Ministro della Transizione ecologica (oggi: Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che, nel frattempo, ne ha assunto le competenze) aggiornare gli obiettivi di risparmio energetico già definiti, qualora accerti che non siano coerenti con l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione, al fine di stabilizzare il mercato evitando eccessive discrepanze tra la domanda e l’offerta;

- in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 14-bis):
  - il valore di cessione dei certificati bianchi “*non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica*” (di seguito: TEE “virtuali”) da parte del GSE – corrispondente “*alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo*” – non debba essere superiore a 15 euro “*né essere inferiore a 10 euro*”;
  - sia ridefinita la quantità di TEE “virtuali” che il GSE può emettere a favore di ciascun distributore. Tale quantità è “*pari alla somma del 60% dell’obbligo [...] per l’anno d’obbligo corrente e delle quote d’obbligo residue in scadenza in via definitiva nell’anno d’obbligo corrente*” e può essere richiesta “*a condizione che [ciascuna impresa] già detenga sul proprio conto proprietà un ammontare di certificati pari almeno al 20% dello stesso obbligo minimo*” (ovvero la somma dell’obiettivo residuo di due anni precedenti e del 60% dell’obiettivo dell’anno corrente);
  - i TEE “virtuali” non abbiano “*diritto alla copertura degli oneri*” e che, “*per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti*”;
  - i soggetti che acquistano i TEE “virtuali” possano “*riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l’acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti*”. Al riguardo il decreto prevede inoltre che tale riscatto “*è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l’obbligo minimo relativo all’anno d’obbligo in corso*”; inoltre il riscatto “*è possibile esclusivamente entro la scadenza dell’ultimo anno d’obbligo*” definito dal medesimo decreto (in particolare: entro la scadenza dell’anno d’obbligo 2024) e “*non è possibile nello stesso anno in cui i*” TEE “virtuali” sono stati emessi;
  - “*la restituzione delle risorse oggetto del riscatto*” di cui sopra sia “*effettuata, per ogni anno d’obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati [...]. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l’anno in corso, sui*” TEE “virtuali” riscattati;
- la determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 11, comma 2) sia effettuata “*in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali definendo un valore massimo di riconoscimento*”. Il decreto prevede inoltre che “*tale valore massimo è definito ed aggiornato, per i successivi anni d’obbligo, anche tenendo conto delle eventualità*” che l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui sia prevista l’emissione non sia coerente con gli obblighi, “*in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e quindi dei costi del sistema*”;

- i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovino copertura “sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale” (articolo 11) e, in particolare, a valere su:
  - il “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all’articolo 18 del TIPPI, nel caso di imprese distributrici operanti nel settore dell’energia elettrica;
  - il “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 76 della RTDG 2020-2025, nel caso di imprese di distribuzione operanti nel settore del gas naturale.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- tenendo conto di quanto previsto dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 precedentemente alla promulgazione del decreto ministeriale 21 maggio 2021 e della successiva sentenza n. 2538/2019 del TAR Lombardia, l’Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr, ha approvato le *Regole per la determinazione del contributo tariffario* riconosciuto ai distributori adempienti, ridefinendo la previgente formula di determinazione;
- l’Autorità, con la deliberazione 270/2020/R/efr e con le motivazioni ivi esposte, ha disposto, tra l’altro, che, con riferimento al periodo compreso tra l’inizio e il termine di ciascun anno d’obbligo ( $t$ ):
  - il contributo tariffario  $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$  sia pari alla differenza tra 250 €/TEE e il 90% della differenza tra il medesimo valore di 250 €/TEE e il prezzo medio di scambio dei TEE  $P_{SCAMBI}(t)$  (articolo 4, comma 1). Quest’ultimo termine  $P_{SCAMBI}(t)$ , a sua volta, tiene conto di:
    - la media  $P_{MERCATO}(t)$  dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione, ponderati per le rispettive quantità;
    - la media  $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$  dei prezzi rilevanti mensili degli scambi bilaterali di TEE (cioè afferenti agli scambi i cui prezzi medi mensili non si discostano più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo non sono superiori a 260 €/TEE), ponderati per le rispettive quantità;
    - la ponderazione dei prezzi di cui sopra rispettivamente rispetto alla quantità di TEE scambiati sul mercato  $Q_{MERCATO}(t)$  e alla quantità di TEE oggetto di scambi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE  $Q_{BLT}(t)$ ;
  - il *cap* al contributo tariffario erogato - come calcolato ai sensi del precedente alinea - sia pari a 250 €/TEE;
  - nel caso il prezzo medio  $P_{MERCATO}(t)$  sia maggiore del *cap* sopra indicato, sia anche previsto un corrispettivo addizionale unitario  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(t)$  (articolo 4, commi 2 e 3):
    - determinato pari al valore minimo tra  $i$ ) il prodotto dello scostamento tra il prezzo medio  $P_{MERCATO}(t)$  e il *cap* al contributo per la differenza percentuale

tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo  $Q_{OBIETTIVO}(t)$  e la quantità di TEE nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo  $Q_{TEE DISPONIBILI}(t)$  (complessivamente presenti sui conti proprietà e comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto), rispetto allo stesso obiettivo totale e *ii*) il valore di 10 €/TEE;

- corrisposto solo nel caso risulti positivo, ai sensi del medesimo articolo 4;
- con la medesima deliberazione 270/2020/R/efr è stato altresì previsto, tra l'altro, che:
  - il GME integri le pubblicazioni sul proprio sito *internet* in merito agli scambi di TEE, coerentemente con le esigenze della formula di determinazione del contributo, e alla quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
  - il GSE trasmetta annualmente all'Autorità, in esito alle proprie valutazioni al termine di ciascun anno d'obbligo ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, la quantità di TEE corrispondente alla differenza tra l'obbligo complessivo aggiornato in capo ai distributori per il corrispondente anno, a partire dall'anno d'obbligo 2019, e l'obbligo annuo complessivamente assolto dai soggetti obbligati, tenendo conto delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni degli anni precedenti ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto;
- da ultimo, l'Autorità, con la deliberazione 454/2023/R/efr, ha aggiornato le disposizioni relative alla sessione di acconto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, a valere dall'anno d'obbligo 2023, innalzando sia la quota massima degli obblighi di risparmio energetico che ciascun distributore può ottemperare in tali occasioni sia il valore del contributo contestualmente erogato a valle delle verifiche da parte del GSE.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- determinare i valori per l'anno d'obbligo 2023 del contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr e del corrispettivo addizionale unitario di cui al comma 2 del medesimo articolo per il periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2023 (ovvero tra il 1° giugno 2023 e il 31 maggio 2024), applicando le formule previste dalla medesima deliberazione. In particolare:
  - il valore  $P_{SCAMBI}(2023)$  risulta pari a 248,88 €/TEE, in quanto:
    - $Q_{MERCATO}(2023)$ , corrispondente alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2023, è pari a 1.790.099 TEE;
    - $P_{MERCATO}(2023)$ , corrispondente alla media, ponderata per le relative quantità, dei prezzi medi dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2023, è pari a 249,33 €/TEE;

- $Q_{BLT}(2023)$ , corrispondente alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE, nel periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2023, è pari a 1.205.302 TEE;
- $P_{RILEVANTE\ BLT}(2023)$ , corrispondente alla media, ponderata per le relative quantità, della grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” per ciascun mese del periodo compreso tra l'inizio e il termine dell'anno d'obbligo 2023, è pari a 248,22 €/TEE;
- conseguentemente, il termine  $C_{UNITARIO\ TEE}(2023)$  risultante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 1, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2023 è pari a 248,99 €/TEE;
- il valore  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2023)$  derivante dall'applicazione della formula di cui all'articolo 4, comma 2, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario risulta pari a -0,07 €/TEE, in quanto:
  - $Q_{TEE\ DISPONIBILI}(2023)$  è pari a 2.958.113 TEE, corrispondente alla somma de:
    - i. la quantità di TEE complessivamente presente sui conti proprietà e nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo 2023, pari a 1.955.637 TEE come da comunicazione del 4 giugno 2024,
    - ii. la quantità di TEE annullati nella sessione di acconto di novembre 2023, pari a 1.002.476 TEE come da comunicazione del 3 luglio 2024;
  - $Q_{OBIETTIVO}(2023)$ , corrispondente all'obiettivo specifico aggiornato per l'anno d'obbligo 2023, è pari a 3.284.735 TEE come da comunicazione del 3 luglio 2024;
- tenere conto del fatto che, poiché il valore  $P_{MERCATO}(2023)$  di cui sopra è inferiore al *cap*, il valore  $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2023)$  di cui al precedente punto risulta negativo e, di conseguenza, non erogabile ai sensi dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 6, comma 2, delle Regole per la determinazione del contributo tariffario

## **DELIBERA**

1. di prevedere che il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr, per l'anno d'obbligo 2023, sia pari a 248,99 €/TEE;
2. di prevedere che il corrispettivo addizionale unitario di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr, per l'anno d'obbligo 2023, non sia erogabile, ai sensi dello stesso articolo 4, comma 3, nonché dell'articolo 6, comma 2, del medesimo Allegato;
3. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;

4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

10 luglio 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*